

STUDIO LEGALE

Avvocato Alessio Orsini

**Tribunale civile di Roma – Sezione Feriele Civile – Ordinanza del 12.08.2017 –
G.I. dott.ssa Carmen Bifano**

Illegittima segnalazione di sconfinamento – Credito contestato – Modifica della segnalazione a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c.

Non solo la segnalazione a sofferenza può essere illegittima ma anche quella di “sconfinamento”. In particolar modo quando le contestazioni vengono formalizzate anche mediante l’instaurazione della procedura obbligatoria di mediazione la segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca D’Italia deve indicare la contestazione.

Questo è quanto in sintesi affermato dal Tribunale di Roma accogliendo il ricorso spiegato ex art. 700 c.p.c. da una farmacia che aveva contestato alla Banca Nazionale del Lavoro una illegittima segnalazione di sconfinamento del rapporto di conto corrente, nonostante le plurime contestazioni.

In particolare, *“l’omessa evidenziazione della ‘contestazione’ relativamente al rapporto per il quale è stato segnalato lo sconfinamento, come si è visto coincidente con quello di conto corrente n. 8781 relativamente al cui saldo debitore è stata promossa la procedura di conciliazione ex d.lgs 28/2010, appare collidere in maniera oggettiva con la nozione di ‘rapporto contestato’ posta dal paragrafo 9 – III sezione – capitolo II della Circolare della Banca d’Italia n. 139/1991, ed appare dunque in tal misura illegittima, con conseguente verosimile fondatezza della domanda di relativo accertamento in funzione di condanna al risarcimento preannunciata nel merito”*.

Integrato anche il requisito del *periculum in mora*, considerato che *“la documentata insistenza con cui uno dei vari istituti di credito con cui la società ricorrente intrattiene rapporti bancari ha sostanzialmente chiesto misure di rientro o contenimento dello sconfinamento segnalato ed ha inoltre prospettato la revisione dell’assetto finanziario rispetto ad esso esistente, e la parimenti documentata seria tensione finanziaria esistente anche nei rapporti tra la società ricorrente ed altre banche, convergono nel far ritenere concreto ed attuale il rischio che la protrazione della mancata annotazione di contestazione afferente al rapporto con sconfinamento di cui si tratta, possa arrecare un significativo, ancorchè in sé ingiustificato, apporto causale ad una pernicioso perdita di merito creditizio, suscettibile di propagazione rapida quanto difficilmente contenibile”*.

Viale Treviri n. 202-63100 Ascoli Piceno (AP)

Via Ravenna n. 151 – 47814 Bellaria (Rimini)

Tel. 0736.263751 - Fax 0736.497432 - Cell. 347.6465594

Mail : avv.orsinialessio@gmail.com - Studio : studioavvorsini@gmail.com

www.orsinialessio.it

R.g. n. 51470 /2017

c/BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.

TRIBUNALE di ROMA

sezione feriale civile

in persona del giudice dott.ssa Carmen Bifano, nello sciogliere la riserva assunta, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella controversia in primo grado iscritta al n° 51470/ 2017 del R.G.A.C. vertente tra :

()
(avv. A Orsini);

-parte ricorrente-

Banca Nazionale del Lavoro (di seguito BNL)

- parte convenuta contumace -

OGGETTO: ricorso ex art. 700 c.p.c. per cancellazione o rettifica di segnalazione alla Centrale Rischio

1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c. *ante causam*, la parte **ricorrente** indicata in epigrafe ha chiesto:

- *“In via principale...l'immediata cancellazione della segnalazione di sconfinò operata in < suo > dannoda parte della Banca Nazionale del Lavoro...di modo che non sia visibile nemmeno quella c.d. storica, in subordine , quantomeno dalla ricezione della raccomandata*

dottssa Carmen Bifano

Tribunale di Roma
II sez civile



L'esistenza della contestazione deve essere indicata a far tempo dalla rilevazione relativa alla data in cui l'intermediario riceve formale comunicazione della pendenza in via giudiziale o stragiudiziale.

La qualifica di rapporto contestato non è più dovuta dalla rilevazione successiva alla data di conclusione del procedimento.”

3. Ciò premesso, in punto di fatto si rileva che :

- nel presente procedimento la società ricorrente deduce l'illegittimità della segnalazione di sconfinamento relativa ai rapporti con la convenuta BNL in quanto compiuta senza l'evidenziazione della relativa 'contestazione' con conseguente ingiusto e grave pregiudizio ai rapporti con l'ulteriore ceto creditorio e alla sua immagine ed attività commerciale ;

-in realtà, i **prospetti della centrale rischi** offerti in comunicazione (**doc. 18**), decorrenti da dicembre 2004 e con evidenziazione dell'aggiornamento fino al 31.05.2017 oltre che della messa a disposizione degli intermediari in data 4 07 2017, mostrano che nell'ambito dei molteplici rapporti della società ricorrente con una pluralità di istituti bancari, solo a **marzo del 2017** (cfr. ivi a pg 6), per quanto qui interessa, con riferimento ai rapporti in essere con la BNL è stata annotata, per la prima volta, la cifra "0" alle voci " *Accordato*" ed " *Accordato Operativo*", relativamente ad entrambi i rapporti ivi indicati, a fronte di cifre, alla voce " *Utilizzato*", rispettivamente di euro 49.949,00 e 249.917,00; i suddetti prospetti evidenziano, però, anche che entrambi i rapporti, **ancora a tale data**, sono stati classificati con il **codice "832"** : la legenda in calce (ivi, cfr pg 276) , in conformità con la disciplina aggiornata della Centrale Rischi posta dalla suddetta Circolare n. 139/1991 della Banca d'Italia, spiega che il codice "832" riguarda lo " *stato del rapporto*" e contraddistingue i '

dottssa Carmen Bifano

Tribunale di Roma
II sez civile



RAPPORTI NON CONTESTATI- CREDITI DIVERSI DA RISTRUTTURATI,

SCADUTI E SCONFINANTI", mentre le suddette ulteriori annotazioni, corrispondenti alle voci " *Accordato*" , " *Accordato Operativo*" ed " *Utilizzato*", evidenziano che da marzo 2017 la BNL ha negato l'affidamento in precedenza concesso alla società ricorrente e già utilizzato a quella data per euro 49.949,00 e 249.917,00;

- i medesimi prospetti, evidenziano, invece, che **solo a decorrere da aprile 2017**, ed anche **a maggio 2017**, ferme le suddette annotazioni relative alle voci " *Accordato*", " *Accordato Operativo*" ed " *Utilizzato*", e limitatamente ad uno solo dei due rapporti ivi indicati, precisamente quello con " *Utilizzato*" non " *Accordato*" / " *Accordato Operativo*" per euro 253.141,00, lo stato è stato segnalato con il codice "830" corrispondente a '**RAPPORTI NON CONTESTATI – CREDITI SCADUTI O SCONFINANTI DA PIU DI 90GG E NON OLTRE 180'**;

- L'istanza di mediazione che la società ricorrente ha depositato in data 22 05 2017 (doc. 13), e alla quale ha fatto seguito l'incontro del 4 07 2017 in cui l'istituto di credito convenuto, tramite proprio delegato, si è espresso negativamente sulla possibilità di iniziare la relativa procedura perché 'allo stato non sussistono i presupposti', esplicita , quali " *Ragioni della pretesa*", la " *Contestazione in ordine all'esistenza e correttezza del saldo debitore registrato da BNL sul rapporto di c/c n. 8781 e relativo conto anticipi*" nonché " *illegittima segnalazione alla C.R. Banca d'Italia*".

- Con *mail* datata 12.07.2017 indirizzata al procuratore costituito della società ricorrente, preposta della MPS ha reiterato i precedenti solleciti del 19. 06, 22.05 e 15.05 , indirizzati anche al suo legale rappresentante, diretti ad ottenere non solo chiarimenti e rassicurazioni in ordine alla situazione di sconfinamento segnalata dalla Centrale Rischi ma anche una '

dottssa Carmen Bifano

Tribunale di Roma
II sez civile



revisione della pratica' in essere con tale ulteriore istituto di credito e quindi un incontro ai fini della sua risoluzione.

-Il prospetto analitico relativo ai rapporti con MPS evidenzia a maggio 2017 un "Accordato"/"Accordato Operativo" per euro 70.000,00 ma un "Utilizzato", di circa 60.000,00; inoltre, anche i rapporti con altri istituti, in particolare con Cariparma e Cassa di Risparmio di Firenze, presentano la segnalazione di linee di credito utilizzate quasi per il loro intero importo.

-**In conclusione**, ancorchè la vicenda in fatto emergente dalla documentazione in atti risulti, per un verso, ridimensionata rispetto a quella descritta in ricorso, sia con riferimento alla risaleza che all'entità della segnalazione di sconfinamento, operata dalla BNL convenuta solo a decorrere da aprile 2017 e solo con riferimento ad uno dei rapporti indicati in prospetto, il quale per il saldo debitore di euro 253.141,00 appare corrispondente al conto corrente n. 8781, ed ancorchè, in realtà, per altro verso, tali segnalazioni evidenzino una situazione debitoria della società ricorrente ben meno grave rispetto a quella complessivamente esistente, anche solo nei confronti della BNL, e da quest'ultima indicata alla data del 1 08 2016 in complessivi euro 1.243.377,15 in forza di ulteriore finanziamento per euro 1.500.000,00 (cfr doc. 4), l'omessa evidenziazione della 'contestazione' relativamente al rapporto per il quale è stato segnalato lo sconfinamento, come si è visto coincidente con quello di conto corrente n. 8781 relativamente al cui saldo debitore è stata promossa la procedura di conciliazione ex d.lgs 28/2010, appare collidere in maniera oggettiva con la nozione di 'rapporto contestato' posta dal paragrafo 9 – III sezione – capitolo II della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991, ed appare dunque in tal misura illegittima, con conseguente verosimile fondatezza della domanda di relativo accertamento

dottssa Carmen Bifano

Tribunale di Roma
II sez civile



in funzione di condanna al risarcimento preannunciata nel merito.

Inoltre, la documentata insistenza con cui uno dei vari istituti di credito con cui la società ricorrente intrattiene rapporti bancari ha sostanzialmente chiesto misure di rientro o contenimento dello sconfinamento segnalato ed ha inoltre prospettato la revisione dell'assetto finanziario rispetto ad esso esistente, e la parimenti documentata seria tensione finanziaria esistente anche nei rapporti tra la società ricorrente ed altre banche, convergono nel far ritenere concreto ed attuale il rischio che la protrazione della mancata annotazione di contestazione afferente al rapporto con sconfinamento di cui si tratta, possa arrecare un significativo, ancorchè in sè ingiustificato, apporto causale ad una perniciosa perdita di merito creditizio, suscettibile di propagazione rapida quanto difficilmente contenibile.

Pertanto, posto che solo a decorrere dal 1.06.2017 emerge verosimile evidenza documentale (cfr doc. 13) della consapevolezza da parte di BNL dell'esistenza della qualificata 'contestazione' relativa al saldo di conto corrente n. 8781 rilevante alla stregua della Circolare della Banca d'Italia n. 139/94, in parziale accoglimento del ricorso, va ordinato alla convenuta BNL di rettificare a decorrere dal 1.06.2017, la segnalazione di sconfinamento relativa conto corrente n. 8781 mediante l'indicazione della sua 'contestazione'

4. Alla stregua dell'art. 92 c.p.c. nel testo novellato dal d.l. n. 132/2014, BNL va condannata al pagamento in favore dell'avv. Alessio Orsini, dichiaratosi antistario, delle spese di lite liquidate in complessivi euro 4786,00 di cui euro 286,00 per spese vive, euro 1500,00 per fase studio, euro 800,00 per fase introduttiva ed euro 2200,00 per fase decisionale, oltre spese forfettarie in ragione del 15% ed oneri previdenziali e fiscali come per legge.

dottssa Carmen Bifano

Tribunale di Roma
II sez civile



p.t.m.

visti gli artt. 669 sexies e 669 octies c.p.c.

in parziale accoglimento del ricorso

ordina

a Banca Nazionale del Lavoro di rettificare, a decorrere dal 1.06.2017, la segnalazione di sconfinamento relativa al conto corrente n. 8781 di cui è titolare la . del

mediante l'indicazione della sua 'contestazione'.

Condanna Banca Nazionale del Lavoro al pagamento in favore dell'avv. Alessio Orsini, dichiaratosi antistario, delle spese di lite liquidate in complessivi euro 4786,00 oltre spese forfettarie in ragione del 15% ed oneri previdenziali e fiscali come per legge.

Si comunichi.

Roma, 11.08.2017

Il giudice

dott.ssa Carmen Bifano

dottssa Carmen Bifano

Tribunale di Roma
II sez civile

